

Contratto per rapporti di lavoro con artisti

Il contratto viene stipulato

tra
– la direzione: _____
– l'artista * _____
– e l'agenzia: _____

L'artista deve firmare personalmente il contratto

*Per artisti stranieri il contratto entra in vigore solo dietro riserva della concessione di un permesso di dimora e lavoro da parte delle autorità competenti:

Dati personali sull'artista

Cognome, nome: _____ Pseudonimo: _____
Indirizzo: _____ Data di nascita: _____
Nazionalità: _____ Stato civile: _____
Numero AVS: _____ Permessi di dimora/n. passaporto/numero RCS: _____

I. Disposizioni generali

Art. 1 Durata del contratto

Il contratto viene stipulato a tempo determinato ed è valido

dal _____ al _____

In questo periodo il contratto non può essere disdetto, salvo in presenza di cause gravi ai sensi dell'art. 337 CO. In caso di licenziamento ingiustificato da parte della direzione, l'artista ha diritto a un indennizzo adeguato. Se il rapporto di lavoro prosegue tacitamente dopo la durata convenuta, il contratto a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 2 Orario di lavoro

2.1 Ore di riposo giornaliere e pause: l'artista ha diritto ai tempi di riposo giornalieri e alle pause previste dalla legge sul lavoro.

2.2 Tempo libero settimanale/numero massimo di giorni di lavoro ammessi al mese: la direzione deve concedere all'artista almeno un giorno libero alla settimana. Il numero massimo di giorni di lavoro ammonta a 23 al mese. I giorni di riposo non sono retribuiti e vengono decisi dalla direzione. Nel determinare il tempo libero si deve tenere conto, in misura adeguata, degli interessi sia della direzione sia dell'artista.

2.3 L'artista fornisce la sua prestazione nei giorni e nelle ore previste dalla direzione, come segue:

da _____ a _____ da _____ a _____
da _____ a _____ da _____ a _____

Ore di lavoro in un giorno lavorativo (max. 8 ore su 10 ore)

Numero di spettacoli: _____

Durata dello spettacolo: _____

Art. 3 Tipo di prestazione

3.1 L'artista entra al servizio della direzione nella seguente funzione:

3.2 L'artista si impegna nei confronti della direzione a fornire le seguenti prestazioni:

L'artista non deve invitare gli ospiti a consumare alcolici. Non si possono richiedere prestazioni diverse da quelle previste nel contratto.

3.3 L'artista mette a disposizione i seguenti strumenti di lavoro:

II. Disposizioni particolari

Conteggio del salario

Compenso lordo giornaliero CHF _____ x numero di giorni _____ CHF _____
Indennità vacanze al giorno _____% di CHF _____ x _____
Numero di giorni di lavoro _____ CHF _____
Compensazione salario netto CHF _____

Compenso lordo I

Rimborso viaggio CHF _____
Pagamento esame medico obbligatorio CHF _____

Compenso lordo II

Salario soggetto a AVS (80% del compenso lordo II) CHF _____

Contributo AVS/AI/IPG _____% CHF _____
Contributo AD _____% CHF _____
Contributo AINP _____% CHF _____
Contributo cassa malati (fisso) CHF _____
Previdenza professionale _____% CHF _____

Totale contributi sociali

Alloggio CHF _____
Costi accessori per alloggio CHF _____
Provvigione di collocamento (___% del compenso lordo I) CHF _____
IVA su provvigione di collocamento CHF _____
Imposta alla fonte in conformità con aliquote cantonali _____

Totale altre trattenute

Totale compenso netto al mese CHF _____

Accordi supplementari (p.e. tipo di alloggio):

3.4 Le necessarie prove con l'orchestra o con altro accompagnamento sono considerate ore di lavoro.

3.5 L'agenzia si impegna a inviare il necessario materiale pubblicitario (foto, ecc.), che la direzione mette gratuitamente a disposizione per pubblicizzare l'attività dell'artista. Pubblicazioni in Internet o nella stampa necessitano dell'espressa autorizzazione scritta dell'artista.

3.6 L'artista tratta con la massima cura le apparecchiature, materiale e installazioni messi a disposizione dalla direzione. Risponde di danni causati in modo intenzionale o per negligenza. Non sono ammesse deduzioni collettive o forfetarie dal salario come risarcimento danni.

3.7 L'artista si impegna a non trascurare lo spettacolo anche in caso di scarso pubblico nel locale.

Art. 4 Vacanze

4.1 Durata: la direzione deve concedere all'artista almeno quattro settimane di vacanze all'anno o almeno cinque settimane se l'artista non ha ancora compiuto 20 anni. Se l'ingaggio è durato meno di un anno, le vacanze vengono concesse in proporzione alla durata del rapporto di lavoro nell'anno in questione.

4.2 Salario: la direzione deve versare all'artista il salario dovuto nel periodo delle vacanze (inclusa un'indennità adeguata per perdita del salario in natura).

In casi eccezionali le vacanze possono essere compensate con prestazioni in denaro. Quest'ultime sono calcolate in percentuale del compenso collettivo e vengono versate su ogni salario. Su un diritto alle vacanze di 4 settimane, l'indennità ammonta al 8,33%, su un diritto alle vacanze di 5 settimane al 10,64%.

Art. 5 Domeniche e giorni festivi

5.1 Dopo aver interpellato l'artista, la direzione decide se l'artista si esibisce anche di domenica e giorni festivi.

5.2 Nell'arco di due settimane si deve concedere almeno una domenica intera come giorno di riposo settimanale

immediatamente prima o dopo l'orario di riposo giornaliero. Questo periodo deve includere 35 ore consecutive ed estendersi nel seguente lasso di tempo:

a) Sa ore 23 – Do ore 23 (di massima) b) Sa ore 22- Do ore 22 c) Do ore 0-24

5.3 Il lavoro svolto di domenica o in giorni festivi per una durata fino a 5 ore deve essere compensato con tempo libero entro 4 settimane. Se dura oltre 5 ore, l'artista ha diritto durante l'ingaggio (1 mese) a un giorno di riposo supplementare di 35 ore, che cade in un giorno lavorativo e include il periodo dalle ore 6 alle ore 20. I giorni di riposo supplementari vengono distribuiti sull'intera durata dell'ingaggio. In caso di urgente bisogno, possono essere raggruppati. Per i giorni festivi in cui l'artista non ha lavorato non sussiste il diritto all'indennità.

Art. 6 Lavoro notturno

Per il lavoro notturno continuato si deve concedere all'artista un supplemento di tempo del 10%.

L'artista si dichiara d'accordo a prestare lavoro notturno continuato. Inizio e fine della notte (lavoro notturno) sono definiti come segue: (spuntare la casella)

a) ore 23 – 6 b) ore 22-5 c) ore 0-7

Art. 7 Pagamento del salario

Il salario viene pagato alla fine del rapporto di lavoro, al più tardi tuttavia alla fine del mese. L'artista riceve un conteggio dettagliato del salario conformemente al punto 11 del presente contratto.

Art. 8 Indennità per brevi assenze giustificate

Se l'artista è assente per uno dei seguenti motivi, la direzione le/gli paga il compenso per il seguente periodo:

–	Proprio matrimonio	1 giorno
–	Decesso di un familiare nella stessa economia domestica, decesso dei genitori o suoceri	2 giorni
–	Nascita di un/a figlio/a dell'artista	1 giorno
–	Adempimento di doveri legali/esercizio di cariche pubbliche	1 giorno

Art. 9 Salario in caso di mancata prestazione

9.1 Salario: se l'artista non può prestare la sua attività per motivi non dovuti a sua colpa o che non dipendono dalla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento di doveri legali o esercizio di una carica pubblica, la direzione deve corrispondere per un periodo limitato il salario dovuto, più un'adeguata indennità per la perdita di salario in natura, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia stato concluso per più di tre mesi.

9.2 Rapporti di lavoro di meno di tre mesi: in caso di malattia, il datore di lavoro corrisponde all'artista un'indennità pari a fr. 50.- a partire dal 4° giorno di malattia, cioè dopo un tempo di attesa di tre giorni, e al massimo fino alla fine dell'ingaggio; i giorni liberi sono considerati giorni di malattia.

9.3 Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia: se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a tre mesi, la direzione conclude un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, che copre almeno l'80% del salario (compenso) a partire dal 3° giorno di malattia. La metà del premio dell'assicurazione è a carico dell'artista e le/gli viene trattenuto sul compenso.

Art. 10 Assenza ingiustificata o abbandono del luogo di lavoro

10.1 Se l'artista non si presenta sul luogo di lavoro senza una causa grave o lo abbandona senza preavviso e senza una giustificazione, la direzione ha diritto a un indennizzo che corrisponde a un quarto del compenso lordo convenuto, al massimo però a un quarto del compenso mensile, nonché al risarcimento di altri danni.

10.2 Analogamente, l'artista ha diritto a un indennizzo adeguato in caso di licenziamento ingiustificato da parte della direzione.

Art. 11 Assicurazioni

11.1 Assicurazione contro gli infortuni: la direzione assicura l'artista contro le conseguenze di infortuni, conformemente alle disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico dell'artista e le/gli vengono trattenuti sul compenso. I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali vengono assunti dalla direzione.

11.2 Assicurazione per le cure medico-sanitarie: per ogni artista con permesso di dimora limitato la direzione conclude un'assicurazione con piena copertura delle spese per medici, medicinali e costi ospedalieri (reparto comune) a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.

I premi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie sono a carico dell'artista e le/gli vengono trattenute sul salario.

11.3 Previdenza professionale: l'artista è assicurata/o ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale. Se l'artista sottostà all'obbligo assicurativo, i premi sono per metà a carico della direzione e per metà a carico dell'artista. La quota dell'artista viene trattenuta direttamente sul compenso.

Se l'ingaggio è inferiore a tre mesi, l'artista può assicurarsi a titolo facoltativo ai sensi dell'art. 4 LPP. Anche in tal caso la direzione si assume la metà dei premi e li versa al relativo istituto di previdenza.

11.4 Altre assicurazioni: i costi di altre assicurazioni come furto, incendio e danni dell'acqua, sono a carico dell'artista.

11.5 La direzione consegna all'artista una copia o un'altra pezza giustificativa di ogni contratto di assicurazione e conteggio premi.

Art. 12 Alloggio

L'artista, al cui alloggio provvede la direzione, ha diritto a una camera con riscaldamento, dotata di un armadio con serratura. La camera deve ricevere luce diurna diretta. I mobili e le installazioni sanitarie devono essere conformi alle norme in materia di igiene e alle disposizioni della polizia sanitaria. I costi dell'alloggio, corrispondenti alle consuetudini del luogo, sono a carico dell'artista e le/gli vengono trattenuti sul salario. Il tipo di alloggio deve essere specificato al punto «Accordi supplementari», soprattutto se l'artista non occupa l'alloggio da sola/o.

Art. 13 Permesso di dimora/lavoro

Per artisti stranieri, la direzione o l'agenzia inoltra una domanda per il necessario permesso di dimora/lavoro. Le spese di questa procedura sono a carico della direzione. Solo la tassa del libretto per stranieri è a carico dell'artista.

L'artista si impegna a far pervenire all'agenzia, almeno due mesi prima dell'inizio dell'ingaggio, tutti i documenti necessari all'inoltro della domanda. L'artista non ha diritto al risarcimento danni se il suo ingaggio deve essere differito per mancato rispetto di questo termine.

Art. 14 Spese di viaggio

Se l'artista risiede all'estero, la direzione si assume una quota dei costi di viaggio dal luogo in cui è stato rilasciato il visto fino alla Svizzera, in base all'elenco allegato dei forfait per spese di viaggio. Ogni mese in cui ha ingaggiato l'artista, la direzione versa 1/8 del forfait per spese di viaggio.

Art. 15 Esame medico obbligatorio

L'esame medico obbligatorio deve avvenire entro 5 giorni dall'ingresso nel paese. Ogni mese in cui ha ingaggiato l'artista, la direzione versa 1/8 del forfait per spese mediche riportato nell'elenco allegato.

Art. 16 Provvigione di collocamento

L'artista deve corrispondere all'agenzia una provvigione di collocamento ai sensi dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 su emolumenti, provvigioni e cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento (OE-LC).

La provvigione è calcolata in percentuale del compenso lordo effettivamente dovuto: l'importo viene indicato in percentuale e in franchi sul conteggio del salario. La direzione trattiene la provvigione di collocamento sul compenso dell'artista e la versa direttamente all'agenzia.

In caso di collocamento all'estero, l'artista deve corrispondere la provvigione solo se riceve il permesso di dimora/lavoro (art. 9 cpv. 3 LC).

Art. 17 Diritto applicabile

Il presente contratto è retto dalle disposizioni vincolanti del Titolo decimo del Codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO) sul contratto di lavoro, art. 319 segg. Anche le disposizioni della legge sul lavoro si applicano al presente contratto nella misura in cui riguardano il personale artistico. Il presente contratto è inoltre soggetto alle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC) per quanto riguarda il rapporto giuridico tra l'agenzia e l'artista.

Art. 18 Stipulazione del contratto

L'agenzia e la direzione si assicurano che l'artista, per la/il quale il presente contratto non è redatto nella lingua materna, abbia preso atto e capito tutte le disposizioni del presente accordo.

Art. 19 Istruzioni generali

Le istruzioni generali della direzione, che fanno parte di questo contratto, vengono comunicate per iscritto all'artista prima della stipulazione del contratto. La direzione si assicura che l'artista sia in grado di capire le istruzioni fornite.

Art. 20 Emendamenti di legge

Rimangono riservate eventuali disposizioni di diritto pubblico ed emendamenti di legge.

Art. 21 Fori competenti

Per le azioni riguardanti il rapporto di lavoro è competente il tribunale del domicilio o della sede del convenuto oppure il luogo in cui l'artista svolge abitualmente il suo lavoro (art. 24 cpv. 1 Lforo). Per le azioni riguardanti il rapporto di collocamento, è competente per le azioni dell'artista il tribunale del luogo del domicilio d'affari del

collocatore con cui è stato concluso il contratto (art. 24 cpv.2 Lforo) oppure il tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (art. 24 cpv. 1 LForo) e per le azioni del collocatore il tribunale del domicilio dell'artista (art. 3 cpv. 1 lett. a LForo).

Firma delle parti

Le parti si dichiarano d'accordo sul presente contratto (recto e verso) e lo firmano in cinque esemplari. Un esemplare viene inviato all'artista.

In caso di controversie di interpretazione fa testo unicamente la versione originale tedesca.

Luogo e data:

La direzione

L'artista

L'agenzia

